



COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE
MERCATALE**

Art. 1 commi 816 – 847 L. 27.12.2019 n. 160

Approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 29.04.2021

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI.....	3	CAPO II – DIFFUSIONE DI MESSAGGI	21
Art. 1 – Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi.....	3	Art. 34 – Soggetto passivo del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari	21
Art. 2 – Aree comunali	3	Art. 35 – Determinazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari.....	21
Art. 3 – Gestione dei canoni	3	Art. 36 – Riduzioni.....	22
Art. 4 – Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi.....	4	Art. 37 – Esenzioni.....	22
Art. 5 – Indennità e sanzioni.....	4	Art. 38 – Maggiorazioni	23
Art. 6 – Accertamenti	5	Art. 39 – Tipologia dei mezzi pubblicitari	23
Art. 7 – Funzionario responsabile.....	5	CAPO III – DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	24
Art. 8 – Dichiarazione.....	5	Art. 40 – Servizio delle pubbliche affissioni	24
Art. 9 – Rimborsi	6	Art. 41 – Diritto sulle pubbliche affissioni.....	25
Art. 10 – Trattamento dei dati personali	6	Art. 42 – Versamento	25
TITOLO II - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	7	Art. 43 – Riduzioni.....	25
Art. 11 – Concessioni ed autorizzazioni. Principi generali.	7	Art. 44 – Esenzioni.....	25
Art. 12 – Avvio del procedimento amministrativo	8	Art. 45 – Maggiorazioni e affissioni urgenti	26
Art. 13 – Istruttoria	9	Art. 46 – Modalità di espletamento del servizio	26
Art. 14 – Conclusione del procedimento	10	Art. 47 – Annullamento della commissione.....	27
Art. 15 – Rilascio della concessione o autorizzazione	10	TITOLO IV – CANONE MERCATALE	28
Art. 16 – Contenuto ed efficacia del provvedimento	11	Art. 48 – Oggetto e ambito di applicazione.....	28
Art. 17 – Obblighi del concessionario	12	Art. 49 – Soggetto passivo	28
Art. 18 – Revoca, modifica e rinuncia	12	Art. 50 – Determinazione del canone.....	28
Art. 19 – Decadenza automatica per mancato pagamento del canone.....	13	Art. 51 – Tariffe del canone mercatale.....	28
Art. 20 – Estinzione	14	Art. 52 – Occupazioni per l’esercizio del commercio	29
Art. 21 – Subentro.....	14	Art. 53 – Subentro, cessazioni, rimborsi	29
Art. 22 – Rinnovo	14	Art. 54 – Riduzioni e maggiorazioni.....	29
TITOLO III – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	16	Art. 55 – Versamenti	30
Art. 23 – Presupposto impositivo	16	TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	31
Art. 24 – Versamenti.....	16	Art. 56 – Abrogazioni	31
Art. 25 – Tariffe applicate.....	17	Art. 57 – Disposizioni transitorie e finali	31
Art. 26 – Suddivisione del territorio in zone di interesse	17	Allegato A - Elenco di classificazione delle aree pubbliche ai fini della determinazione del canone patrimoniale	32
CAPO I – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	17		
Art. 27 – Soggetti passivi.....	17		
Art. 28 – Tipologie di occupazioni	18		
Art. 29 – Determinazione del canone per le occupazioni.....	18		
Art. 30 – Criteri di calcolo del canone.....	18		
Art. 31 – Riduzioni	19		
Art. 32 – Esenzioni	20		
Art. 33 – Maggiorazioni	20		

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, introduce e disciplina l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto dall'art. 1, commi 816 – 836 della Legge 27.12.2019 n. 160 ed il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di seguito, canone mercatale) ai sensi dell'art. 1, commi 837 – 846 della Legge 27.12.2019 n. 160.

Art. 2 – Aree comunali

1. Sono soggette al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e al canone mercatale le occupazioni effettuate, anche senza titolo, nelle aree comunali, le quali comprendono le strade, i corsi, le piazze e comunque ogni bene appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, ivi compreso il sottosuolo e lo spazio soprastante il suolo pubblico.
2. Sono escluse dall'applicazione dei canoni di cui al presente Regolamento:
 - a. le occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico effettuate mediante balconi, verande, bovindo e infissi simili di carattere stabile;
 - b. le occupazioni che, in relazione all'area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - c. le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
 - d. le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

Art. 3 – Gestione dei Canoni

1. Il servizio dei canoni di cui al presente Regolamento può essere gestito in forma diretta dal Comune. Tuttavia, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune può affidare la gestione del canone patrimoniale e del canone mercatale ai soggetti terzi con le modalità e nel rispetto della normativa in materia.
2. Il Comune può altresì confermare l'affidamento ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della TOSAP o dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, fino alla scadenza del relativo contratto.
3. Il Comune e il soggetto gestore concordano le condizioni contrattuali tenendo in considerazione le nuove modalità di applicazione del canone patrimoniale e del canone mercatale di cui al presente Regolamento e comunque sempre a condizioni economiche più favorevoli per il Comune affidante.

Art. 4 – Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari si considerano illegittime e quindi abusive:
 - a. se sono effettuate senza la concessione o l'autorizzazione o comunque in difformità di queste;
 - b. se sono proseguite dopo la scadenza e non rinnovate;
 - c. se sono effettuate senza aver eseguito il pagamento del relativo canone, secondo quanto stabilito dall'art. 24 del presente Regolamento.
2. Si considerano altresì abusivi i mezzi pubblicitari installati in violazione di quanto stabilito nel Regolamento comunale dei mezzi pubblicitari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 23.07.2003.
3. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei messaggi pubblicitari abusivi nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di contestazione redatto da competente Pubblico Ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni all'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Art. 5 – Indennità e sanzioni

1. Per i casi di cui al precedente articolo è dovuta al Comune una indennità pari al canone previsto per la specifica fattispecie maggiorato fino al 50%.
2. Ai fini dell'individuazione del canone cui applicare la maggiorazione per l'indennità, le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile saranno considerate come permanenti; mentre quelle realizzate con impianti e manufatti differenti, privi del carattere di stabilità, saranno considerate come temporanee e con decorrenza dal 30° giorno precedente a quello nel quale l'illegittimità è stata accertata con ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo precedente.
3. All'indennità di cui al comma 1 del presente articolo, si aggiunge una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui al presente articolo né superiore al doppio dello stesso.
4. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 e art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e al Capo I, sez. I e II della L. n. 689/1981. Per la loro cessazione, in forza dell'art. 823 Codice Civile, il Comune ha inoltre la facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.
5. Le indennità e sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di occupazioni di aree e spazi pubblici destinati ai mercati, di cui al Titolo III del presente Regolamento, in quanto compatibili.

Art. 6 – Accertamenti

1. Il Comune, o il Concessionario, effettua tutte le verifiche necessarie al fine di individuare le violazioni al presente Regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni. A tal fine emette appositi avvisi di accertamento esecutivi ai contribuenti morosi secondo quanto stabilito ai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 160/2019, i quali contengono l'intimazione ad adempiere al pagamento degli importi in esso indicati entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 150/2011. L'accertamento esecutivo deve altresì prevedere espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
2. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
5. L'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7 – Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale nomina un Funzionario Responsabile al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei canoni patrimoniale e mercatale di cui al presente Regolamento.
2. Il Funzionario Responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti relativi alla gestione dei canoni e ne dispone i rimborsi.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 8 – Dichiarazione

1. Qualora il richiedente intenda avvalersi di una riduzione o esenzione di cui agli artt. 31, 32, 36 e 37 del presente Regolamento, dovrà darne specifica indicazione nella domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari, in

quanto tale dichiarazione è considerata equivalente alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

2. Il soggetto autorizzato è tenuto a presentare una dichiarazione al Comune o al suo eventuale Concessionario, su modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario ovvero in carta semplice, nei casi in cui intervengano modificazioni nelle modalità di svolgimento dell'occupazione o della diffusione dei messaggi pubblicitari, ad es. qualora sopravvengano condizioni di riduzione o esenzione, siano modificati i materiali utilizzati per l'occupazione ovvero il messaggio pubblicitario. In queste fattispecie, la dichiarazione deve essere presentata sia qualora derivi un diverso ammontare del canone, sia nel caso in cui il canone dovuto resti invariato.

Art. 9 – Rimborsi

1. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione delle somme versate e non dovute mediante apposita istanza.
2. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di 180 giorni.
3. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare delle occupazioni e/o dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari al rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
4. Non si dà luogo al rimborso in caso di importi pari o inferiori a € 12,00.
5. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati "RGPD") e ss.mm.ii.

TITOLO II - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Art. 11 – Concessioni e autorizzazioni. Principi generali.

1. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.
2. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione da parte del Comune. Non devono essere precedute da una concessione del Comune le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, fatto salvo il nulla-osta dell'Ente proprietario della strada quando previsto dalle norme di Legge.
3. La variazione del messaggio pubblicitario esposto ed autorizzato, purché non comporti variazioni alla struttura del mezzo od alle dimensioni, non è soggetta a nuova autorizzazione ma in ogni caso deve essere comunicata.
4. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'art. 23 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
5. Tutte le altre esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale devono essere comunque comunicate al Comune o al suo concessionario, secondo la disciplina del presente regolamento.
6. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti determinano la competenza al rilascio delle concessioni e autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
7. In caso di necessità ed urgenza, per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose o per eseguire lavori che riguardano la pubblica incolumità o servizi di pubblica utilità l'occupazione o l'esposizione può essere effettuata senza la necessità di uno specifico atto concessorio/autorizzatorio. L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale e alla Polizia Locale indicando la tipologia dei lavori, la superficie occupata e allegando planimetria quotata, documentazione fotografica e relazione firmata del tecnico incaricato o verbale emesso da autorità preposta (Polizia Locale, Vigili del Fuoco etc.) che attesti la necessità del pronto intervento. Nelle successive 48 ore, e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo, la domanda di concessione/autorizzazione deve essere presentata con tutti gli ulteriori adempimenti richiesti per la procedura normale. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione,

quest'ultima si riterrà abusiva. In ogni caso, resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione o esposizione.

8. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste nel rispetto dei limiti imposti dal Codice della Strada e Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

Art. 12 – Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione per l'occupazione di spazi pubblici o autorizzazione per l'esposizione pubblicitaria inizia con la presentazione della domanda al Comune da inviarsi, di norma per via telematica tramite il portale del Comune, tramite PEC ovvero da consegnarsi presso lo sportello competente ad emettere gli atti amministrativi nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione o esposizione pubblicitaria che si intende realizzare. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
3. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita IVA qualora lo stesso ne sia in possesso, telefono, mail e PEC;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c. nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore; nel caso di assenza dell'Amministratore, la domanda va sottoscritta da tutti i condomini;
 - d. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta di occupazione o di installazione del mezzo pubblicitario, oppure, qualora l'installazione avvenga su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria;
 - e. l'entità espressa in metri quadrati o metri lineari e la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, dell'occupazione o esposizione pubblicitaria oggetto del provvedimento amministrativo;
 - f. la tipologia dell'occupazione o di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria oggetto della richiesta;
 - g. il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - h. l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - i. la descrizione particolareggiata dell'occupazione qualora consista nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto o dell'installazione/esposizione pubblicitaria da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno, corredata da documentazione fotografica o immagini;

- j. l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi un'attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - k. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione/autorizzazione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per l'occupazione.
4. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica. In tale caso, il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
 5. Al fine di semplificare la sua formulazione, il Comune predispose e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
 6. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'occupazione o esposizione pubblicitaria.
 7. La domanda di cui al presente articolo non è prevista e risulta assolta da una comunicazione o richiesta, da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a. locandine;
 - b. pubblicità su veicoli;
 - c. volantini, *dépliant*;
 - d. mezzi e esposizioni pubblicitarie all'interno dei locali o comunque non visibili da luogo pubblico;
 - e. vetrofanie temporanee;
 - f. affissioni del servizio pubblico;
 8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.

Art. 13 – Istruttoria

1. L'ufficio comunale competente al rilascio della concessione/autorizzazione, ricevuta la domanda o la comunicazione di esposizione pubblicitaria avvia il corrispondente procedimento istruttorio, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione prevista, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Art. 14 – Conclusione del procedimento

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio di ricevimento delle domande. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, oltre a quello di rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, il termine è elevato a 45 giorni. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.
2. Il responsabile del procedimento, riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, procede alla determinazione del canone oppure a richiederne il calcolo all'eventuale competente Concessionario per i servizi affidati in concessione, dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emissione del provvedimento di concessione o autorizzazione. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria.
3. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione/autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni e tributi pregressi afferenti all'occupazione di suolo pubblico o alla diffusione dei messaggi pubblicitari. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.
4. Per i relativi adempimenti, la copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'Ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Art. 15 – Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a. Pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;

- b. Pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
 - c. Rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d. Versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e. Pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Art. 16 – Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
- a. La misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
 - b. La misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - c. La durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d. Gli obblighi del concessionario;
 - e. L'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone disciplinato dal presente Regolamento.
2. Il provvedimento di autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
- a. La tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - b. La misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c. La durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d. Gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - e. L'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone disciplinato dal presente Regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro solamente previo l'avvenuto pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone dovuto.

Art. 17 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario ha i seguenti obblighi:
 - a. Rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione;
 - b. Non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche;
 - c. In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione;
 - d. Di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta;
 - e. Utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
 - f. Custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - g. Mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione o autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Art. 18 – Revoca, modifica e rinuncia

1. L'amministrazione può revocare d'ufficio o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, nei seguenti casi:
 - a. Se non è stato corrisposto, anche parzialmente, il canone previsto;
 - b. Se viene occupato il suolo pubblico o esposta pubblicità in misura maggiore di quella concessa o autorizzata, qualora il titolare della concessione/autorizzazione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
 - c. Se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi rispetto a quelli per il quale esso è stato concesso;
 - d. Qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione o l'installazione pubblicitaria, ed in ogni caso in cui si renda necessario, in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti;
 - e. Per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso, qualora non sia possibile trasferire la concessione/autorizzazione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune;

- f. In qualsiasi momento il Comune lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivanti dal permanere dell'insanabile pregiudizio a diritti o interessi generali.
2. Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del presente regolamento prevista alla lettera e) del precedente comma.
 3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
 4. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Art. 19 – Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive;
 - b. L'uso difforme da quello previsto nell'atto di concessione del suolo pubblico o nell'atto di autorizzazione di mezzi pubblicitari, dell'eventuale spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c. La violazione delle disposizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, delle norme di legge o di regolamento dettate in materia di occupazione del suolo ed esposizione pubblicitaria che ne fanno previsione;
 - d. Il mancato ritiro della concessione/autorizzazione ovvero la mancata occupazione o attivazione della pubblicità richiesta entro 15 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio, salvo eventuali deroghe che potranno essere concesse unicamente qualora l'intestatario della concessione/autorizzazione ne faccia richiesta scritta e validamente motivata;
 - e. Per gli impianti pubblicitari collocati presso la sede dell'attività a seguito della chiusura dell'unità locale medesima.
2. L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione e concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del responsabile della occupazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 20 – Estinzione

1. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a. La morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione o l'avvenuto scioglimento delle persone giuridiche;
 - b. La sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c. Il trasferimento a terzi dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, decorsi trenta giorni dall'avvenuto trasferimento.

Art. 21 – Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda corredata dagli elementi previsti.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Art. 22 – Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'art. 12 del presente Regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.

6. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione.

TITOLO III – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 23 – Presupposto impositivo

1. Presupposti impositivi del canone patrimoniale sono:
 - a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree comunali come definite dall'art. 2 del presente Regolamento;
 - b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati sulle aree comunali del citato art. 2, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Il canone per le occupazioni di suolo pubblico in caso di installazione di impianti destinati a diffondere messaggi pubblicitari è assolto mediante il versamento del solo canone dovuto per la diffusione di detti messaggi ai sensi dell'articolo successivo.

Art. 24 – Versamenti

1. Il versamento del canone patrimoniale, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, è effettuato direttamente al Comune entro 30 giorni dalla data del provvedimento di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno nel quale detto atto viene rilasciato. In caso di autorizzazioni o concessioni pluriennali ed in mancanza di variazioni, il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno.
2. Il canone è versato utilizzando una delle seguenti modalità:
 - a. piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale);
 - b. strumenti elettronici di pagamento messi a disposizione del Comune;
 - c. conto corrente postale intestato dal Comune;
 - d. modello F24 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a € 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/01, il 31/03, il 30/06 e il 30/9. Il mancato versamento o il versamento in ritardo, anche di una sola rata, rappresenta motivo di decadenza dal beneficio della rateazione. Restano salve le applicazioni di indennità, sanzioni e le disposizioni in merito disciplinate in seguito.

4. Il canone dovuto per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno, in unica soluzione con le modalità di cui al comma 2.
5. Il versamento non è dovuto qualora l'ammontare complessivo del canone sia pari o inferiore ad € 12,00.
6. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 25 – Tariffe applicate

1. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio stesso. Qualora non siano modificate entro detto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Esse sono parametricate a seconda che l'occupazione ovvero la diffusione di messaggi pubblicitari si protraggano per l'intero anno solare ovvero per periodi inferiori e sono fissate in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito da canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone unico patrimoniale, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
3. Si considera altresì il numero di abitanti del Comune secondo la suddivisione individuata dal Legislatore all'art. 1, commi 826 e 827, della Legge n. 160/2019, precisando che il Comune di Monticello Brianza rientra nella fascia dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

Art. 26 – Suddivisione del territorio in zone di interesse

1. Ai fini della determinazione delle tariffe, il territorio comunale è suddiviso in 2 zone come da elenco di classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche di cui all'**Allegato A** che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

CAPO I – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 27 – Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di autorizzazione o concessione all'occupazione di suolo pubblico come definito dall'art. 2 del presente Regolamento, ovvero in mancanza, da colui che lo occupa in maniera abusiva in quanto privo di detta autorizzazione o concessione.
2. In caso di occupazioni permanenti con cavi e condutture, per le quali si considerano le utenze complessive possedute dal soggetto passivo titolare della concessione e quelle di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, il canone è dovuto dal titolare della concessione, fatto salvo il diritto di rivalsa di quest'ultimo nei confronti degli altri utilizzatori della rete, in proporzione alle rispettive utenze.

Art. 28 – Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico si dividono in:
 - a) **permanenti**, ossia le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) **temporanee**, vale a dire le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

Art. 29 – Determinazione del canone per le occupazioni

1. Ai fini della determinazione del canone, si considerano i seguenti parametri:
 - a. la durata effettiva dell'occupazione, considerando per le occupazioni temporanee due fasce di occupazione giornaliera fino a 14 giorni e oltre detto limite;
 - b. la superficie espressa in metri quadrati, con arrotondamento all'unità superiore della cifra se contenente decimali;
 - c. la tipologia e le finalità dell'occupazione;
 - d. la zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione, tenendo in considerazione l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione e considerando la categoria di importanza maggiore qualora le occupazioni siano effettuate in angolo tra strade di importanza diversa.
2. Ai fini della determinazione della superficie di cui alla precedente lett. b) ove tende fisse e simili siano poste a copertura di aree pubbliche già occupate, deve essere considerata la sola parte di esse eventualmente sporgente rispetto alle aree medesime. Si computa altresì la superficie occupata da vasi con piante, balaustre e ogni altro elemento delimitante l'area occupata.
3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione derivanti concretamente dall'occupazione del suolo e del sottosuolo e che non siano stati già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
4. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffe base della specifica fattispecie prevista; le riduzioni sono cumulabili.

Art. 30 – Criteri di calcolo del canone

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo precedente, si applicano i seguenti criteri di calcolo:
 - a. per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto per anni solari ai quali corrisponde una autonoma obbligazione ed è commisurato alla effettiva superficie occupata, considerando la zona di interesse individuata ai sensi del precedente art. 26;
 - b. per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, servizi di telecomunicazione e

radiotelevisivi e di altri servizi a rete) da chiunque effettuata, il canone è dovuto forfettariamente in base al numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e comunicato mediante posta elettronica certificata entro il 30 aprile di ciascun anno, possedute dal soggetto passivo titolare del canone di concessione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze; il canone così calcolato è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il suo ammontare complessivo non potrà in ogni caso essere inferiore a € 800,00;

- c. per le occupazioni temporanee, il canone è dovuto in relazione alla effettiva superficie occupata, considerata la durata effettiva, espressa in ore, se inferiori al giorno, o in giorni e la zona di interesse individuata ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento.

Art. 31 – Riduzioni

1. Le riduzioni sono applicate nella misura stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, così come specificate nel tariffario allegato alle delibere di approvazione delle tariffe, con gli appositi coefficienti moltiplicatori individuati per le seguenti fattispecie:
 - a. occupazioni senza fine economico in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive realizzate e promosse da soggetti che non hanno scopo di lucro;
 - b. occupazioni effettuate con il patrocinio o la partecipazione di un ente pubblico territoriale, avente efficacia limitatamente alla sola circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente, purché effettuate senza attività economica;
 - c. occupazioni realizzate con spettacoli viaggianti;
 - d. occupazioni realizzate per attività edilizie;
 - e. occupazioni soprastanti con gru e mezzi simili;
 - f. occupazioni che comportano manomissioni stradali o comunque del demanio pubblico;
 - g. occupazioni di spazi sottostanti o soprastanti il suolo, comprese tende fisse o retrattili, ombrelloni e similari;
 - h. occupazioni di interi tratti stradali, anche alla sola circolazione veicolare;
 - i. occupazioni realizzate da pubblici esercizi per la somministrazione di cibi e bevande;
 - j. occupazioni per la sosta di veicoli ad uso esclusivo.
2. Per le occupazioni temporanee, aventi durata superiore ai 15 giorni è applicata una riduzione del 50%.
3. Per le occupazioni temporanee, aventi durata superiore ai 30 giorni è applicata una riduzione del 50%.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta ad 1/4.
5. Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 20%.

Art. 32 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), di cui al D.P.R. n. 917/1986 Testo unico delle imposte sui redditi, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di Polizia Locale;
 - d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - e. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f. le occupazioni di spazi soprastanti il suolo eseguite con festoni, luminarie e simili arredi ornamentali, purché non recanti messaggi pubblicitari;
 - g. le occupazioni con elementi d'arredo (ad esempio piante ornamentali, vasi, fiori, zerbini, lanterne, lampade, lampioni) poste all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali, purché non intralcino la circolazione e non vengano anche adoperati per delimitare le aree soggette a canone;
 - h. le occupazioni realizzate con attrezzature e beni necessari per l'effettuazione del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti, qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del comune;
 - i. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - j. i passi carrabili in genere;
 - k. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - l. le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - m. le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, sociale o benefico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
2. Sono inoltre esenti le occupazioni effettuate dalle associazioni e da altri enti senza scopo di lucro aventi sede nel Comune di Monticello Brianza per le manifestazioni svolte nel territorio comunale.

Art. 33 – Maggiorazioni

1. Le maggiorazioni sono applicate nella misura stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, così come specificate nel tariffario allegato alle delibere di approvazione delle tariffe, con gli appositi coefficienti moltiplicatori individuati per specifiche fattispecie.

CAPO II – DIFFUSIONE DI MESSAGGI

Art. 34 – Soggetto passivo del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione per la diffusione di messaggi pubblicitari o da coloro che, in mancanza di detta concessione, diffondono messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. È solidalmente obbligato al versamento anche il soggetto pubblicizzato ossia colui che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto del messaggio pubblicitario.

Art. 35 – Determinazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Ai fini della determinazione del canone, si considera la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati e con arrotondamento delle frazioni di esso al mezzo metro quadrato superiore, indipendentemente dalla tipologia e dal numero dei messaggi che saranno diffusi.
2. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato, il canone è dovuto sia al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, sia al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Colui che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio è in ogni caso obbligato in solido con il soggetto destinatario della concessione.
3. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, in qualsiasi modo eseguita, di materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o mediante distributore fisso a disposizione del pubblico, il canone è determinato applicando la tariffa per il numero di persone impiegate o numero di distributori utilizzati per i giorni di distribuzione, indipendentemente dalla quantità del materiale distribuito o dalla misura dei mezzi.
5. Alla pubblicità sonora la tariffa del canone è applicata a giorno per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
6. Alla pubblicità con proiezioni luminose si applica un canone giornaliero minimo comunque dovuto pari ad € 20,00. Non si applica la misura in metri quadrati.
7. Ai veicoli che espongono pubblicità annuale per conto proprio e su veicoli di proprietà dell'impresa è applicato un canone annuo indipendentemente dalla superficie utilizzata. Il canone è commisurato e distinto per: autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg, autoveicoli con portata inferiore ai 3.000 kg, motoveicoli ed altri veicoli non ricompresi precedentemente.
8. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alle tariffe base della specifica fattispecie prevista; le riduzioni sono cumulabili.

Art. 36 – Riduzioni

1. Le riduzioni sono applicate nella misura stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, così come specificate nel tariffario allegato alle delibere di approvazione delle tariffe, con gli appositi coefficienti moltiplicatori individuati per le seguenti fattispecie:
 - a. diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, culturali e sportive realizzate da soggetti che non hanno scopo di lucro purché non contenenti anche pubblicità di soggetti commerciali;
 - b. diffusioni pubblicitarie effettuate con il patrocinio di un ente pubblico territorialmente competente nel Comune, purché effettuate senza fini economici e senza l'organizzazione o partecipazione o la presenza nel mezzo di soggetti commerciali;
 - c. pubblicità realizzate con spettacoli viaggianti.

Art. 37 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - c. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - d. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - e. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - i. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - ii. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - iii. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - f. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

- g. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - h. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, della Legge n. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - i. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - j. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la locazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - k. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dalla Stato e dagli enti pubblici territoriali.
2. Sono inoltre esenti i messaggi pubblicitari diffusi dalle associazioni e da altri enti senza scopo di lucro aventi sede nel Comune di Monticello Brianza per le manifestazioni svolte nel territorio comunale.

Art. 38 – Maggiorazioni

1. Le maggiorazioni sono applicate nella misura stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, così come specificate nel tariffario allegato alle delibere di approvazione delle tariffe, con gli appositi coefficienti moltiplicatori con riguardo alle seguenti fattispecie:
 - a. alle diffusioni pubblicitarie, mezzi pubblicitari ed insegne qualora effettuate in forma luminosa o illuminata viene applicata una maggiorazione del 100%;
 - b. alle diffusioni pubblicitarie, mezzi pubblicitari ed insegne aventi dimensioni comprese tra 5,5 mq e 8,5 mq. viene applicata una maggiorazione del 50%;
 - c. alle diffusioni pubblicitarie, mezzi pubblicitari ed insegne aventi dimensioni superiori a 8,5 mq. viene applicata una maggiorazione del 100%. La predetta maggiorazione assorbe quella indicata alla lettera b) del presente comma.
2. Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne può essere stabilita nel tariffario una maggiorazione, tramite coefficiente moltiplicatore diversificato, uno per superfici fino a 1,00 metro quadrato ed uno per superfici oltre 1,00 metro quadrato.

Art. 39 – Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento si suddividono in:

- a. **pubblicità ordinaria**, ossia quella effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto delle fattispecie successive;
 - b. **pubblicità effettuata con veicoli**, intendendosi quella effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato;
 - c. **pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni**, vale a dire la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;
 - d. **pubblicità varia**, ossia effettuata mediante:
 - i. striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - ii. aeromobili con scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua;
 - iii. palloni frenati o simili;
 - iv. distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario;
 - v. persone circolanti con cartelli a altri mezzi pubblicitari;
 - vi. apparecchi amplificatori e simili.
2. Le dimensioni, le caratteristiche e le norme in merito all'ubicazione dei mezzi pubblicitari sono disciplinate dal Regolamento comunale dei mezzi pubblicitari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23.07.2003.

CAPO III – DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 40 – Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il Comune garantisce l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, purché prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati., per una superficie complessiva pari a 11 mq.
2. Le pubblicazioni obbligatorie di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali previste dalla legge o da altri regolamenti sono garantite mediante la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.
3. La superficie degli impianti destinati alle pubbliche affissioni è pari a 74 mq ed è così suddivisa:
 - a. 15% per le affissioni di natura istituzionale;
 - b. 15% per le affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica;
 - c. 70% per le affissioni di natura commerciale.
4. Gli impianti di cui al precedente punto c), potranno essere concessi ai privati fino ad una percentuale massima del 20%. Detti impianti dovranno essere esclusivamente destinati all'affissione commerciale diretta in quanto l'affissione di natura istituzionale, socioculturale o comunque non avente rilevanza economica deve avvenire negli spazi affissionistici pubblici.

5. Per l'affidamento in concessione degli impianti suddetti, il Comune procederà secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento comunale sui contratti, mediante appalto pubblico.

Art. 41 – Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo del canone patrimoniale sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100.

Art. 42 – Versamento

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, a mezzo conto corrente postale intestato al Comune ovvero altri strumenti indicati dall'Ufficio competente di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

Art. 43 – Riduzioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta al 50%:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 44;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
 - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. per gli annunci mortuari.

Art. 44 – Esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. i manifesti delle autorità militari, i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi ed i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

- c. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- d. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge, purché il soggetto richiedente indichi, nella commissione, la disposizione legislativa in forza della quale ne è stabilita l'obbligatorietà;
- e. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 45 – Maggiorazioni e affissioni urgenti

1. Il diritto pubbliche affissioni è maggiorato:
 - a. del 50% per ogni commissione inferiore a 50 fogli;
 - b. del 50% per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli;
 - c. del 100% per i manifesti costituiti da più di 12 fogli.
2. È dovuta altresì una maggiorazione del 10% con un minimo di € 26,00 per ciascuna commissione, qualora questa sia richiesta:
 - a. per il medesimo giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale;
 - b. per le ore notturne, cioè dalle ore 20.00 alle ore 7.00 del giorno successivo;
 - c. nei giorni festivi.

Art. 46 – Modalità di espletamento del servizio

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione dal medesimo. Nessuna affissione può avere luogo prima del versamento del diritto dovuto.
2. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni, le quali sono numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.
3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita interamente; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi in ciascuna di esse.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera ipotesi di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni della data richiesta, il Comune o il concessionario ne daranno tempestiva comunicazione per iscritto al committente. Sarà altresì comunicata al committente, per iscritto ed entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, la mancanza di spazi disponibili. In queste ipotesi, il committente può annullare secondo quanto stabilito all'articolo successivo.
5. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati. Qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione gli spazi riservati a detta affissione.
6. Nell'Ufficio servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

7. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, di coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e del soggetto in favore della quale l'affissione è stata eseguita.

Art. 47 – Annullamento della commissione

1. L'annullamento della commissione può essere richiesto dal committente nei casi di cui al comma 4 del precedente articolo, senza alcun onere a suo carico. In tal caso, il Comune provvede al rimborso totale delle somme eventualmente già versate purché la richiesta di annullamento sia comunicata entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa alla effettuazione. Il Comune è disposto entro 90 giorni dalla rinuncia della commissione.
2. Il committente ha inoltre facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che questa venga eseguita, purché sia comunicata tale rinuncia almeno un giorno prima dell'inizio dell'affissione, fermo l'obbligo di corrispondere la metà del diritto dovuto.
3. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per il ritiro, per un periodo massimo di 15 giorni dal giorno in cui è stato effettuato il rimborso delle somme che gli competono.

TITOLO IV – CANONE MERCATALE

Art. 48 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree comunali di cui all'art. 2 del presente regolamento, destinate allo svolgimento di mercati, anche mediante strutture attrezzate.

Art. 49 – Soggetto passivo

1. Il canone mercatale è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza di questa, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 50 – Determinazione del canone

1. Ai fini della determinazione del canone mercatale si considerano:
 - a. la durata dell'occupazione, con specifico riguardo alle ore di occupazione giornaliera;
 - b. la tipologia della struttura utilizzata per lo svolgimento dell'attività di mercato da parte del soggetto passivo;
 - c. la superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - d. la zona del territorio in cui viene effettuata.
2. Ai fini della determinazione della zona di cui alla lett. d) del comma precedente si considerano le stesse zone individuate per il calcolo del canone patrimoniale, di cui all'art. 26 del presente Regolamento.
3. Ai parametri di cui al precedente comma 1 sono applicati specifici coefficienti moltiplicatori indicati nella delibera tariffaria.
4. AI fini della determinazione della durata dell'occupazione, si applicano i seguenti criteri:
 - a. fino a 9 ore giornaliere di occupazione si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 0,9 sulla tariffa giornaliera;
 - b. oltre le 9 ore giornaliere e fino alle 24 ore si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1 sulla tariffa giornaliera.
5. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alle tariffe base della specifica fattispecie prevista; le riduzioni sono cumulabili.

Art. 51 – Tariffe del canone mercatale

1. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio stesso.

2. Esse sono parametrare a seconda che l'occupazione si protragga per l'intero anno solare ovvero per periodi inferiori e si considera altresì il numero di abitanti del Comune secondo la suddivisione individuata dal Legislatore all'art. 1 commi 841 e 842 L. n. 160/2019, precisando che il Comune di Monticello Brianza rientra nella fascia dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

Art. 52 – Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. L'occupazione del suolo per l'esercizio del commercio è soggetta a concessione o autorizzazione in quanto consente una utilizzazione particolare dei predetti beni dalla quale consegue una compressione del diritto di godimento generalizzato degli stessi da parte della collettività.
2. La concessione o autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata previa presentazione di domanda da parte del soggetto interessato la quale deve essere presentata con le modalità e i tempi previsti per gli atti di concessione/autorizzazione per le occupazioni di suolo pubblico o per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al precedente Titolo II del presente Regolamento.

Art. 53 – Subentro, cessazioni, rimborsi

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Nel caso in cui il titolare della concessione rinunci alla stessa, con la comunicazione di restituzione della concessione può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.

Art. 54 – Riduzioni e maggiorazioni

1. Le riduzioni e le maggiorazioni sono applicate nella misura stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, così come specificate nel tariffario allegato alle delibere di approvazione delle tariffe, mediante applicazione di appositi coefficienti moltiplicatori.
2. Esclusivamente per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento come definito dal coefficiente moltiplicatore del tariffario. Non sono considerate ricorrenti le occupazioni effettuate dagli spuntisti.

3. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Art. 55 – Versamenti

1. Il canone mercatale deve essere pagato esclusivamente mediante la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5, del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione digitale, al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o comunque prima che questa abbia inizio. Sarà possibile effettuare il versamento mediante conto corrente postale intestato al Comune e il modello F24 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, fino alla completa introduzione e attivazione del metodo di pagamento indicato nel primo periodo del presente comma.
2. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a € 300,00. È consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/01, il 31/03, il 30/06 e il 30/09 qualora l'importo dovuto sia superiore a € 300,00.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 56 – Abrogazioni

1. Il canone patrimoniale di cui al Titolo III del presente Regolamento sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinata con Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 15/06/1994, e l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni il cui Regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 07/12/1994, intendendosi quindi abrogati a far data dal 1° gennaio 2021 ma confermandone l'efficacia in ordine alla regolazione dei rapporti tributari e patrimoniali in essere negli anni precedenti al 2021 entro i limiti previsti dalla nuova disciplina.
2. Il canone mercatale di cui al Titolo IV del presente Regolamento, si applica in deroga a quanto stabilito in materia di canone patrimoniale per le occupazioni, sostituisce la TOSAP disciplinata dal Regolamento sopra richiamato e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee inferiori all'anno solare, sostituisce altresì i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1 commi 639, 667 e 668 della L. n. 147/2013.

Art. 57 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021 in riferimento a tutte le occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari avvenute nel medesimo anno e negli anni successivi.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in quanto compatibili.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di qualsiasi norma sopravvenuta o di regolamenti vincolanti. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.

**ALLEGATO A - ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE
AREE PUBBLICHE (STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI) AI
FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE**

Zona	Nome
Zona di interesse 1	Via Battisti Cesare
Zona di interesse 1	Via Besozzi Virginia
Zona di interesse 1	Via Bocconi Luigi
Zona di interesse 1	Via Cadorna Luigi ad eccezione del tratto compreso tra il civico 15 e 20
Zona di interesse 1	Via Casati Gaetano
Zona di interesse 1	Piazza De Capitani
Zona di interesse 1	Via De Marchi Emilio
Zona di interesse 1	Via Dei Mille
Zona di interesse 1	Via Deledda Grazia
Zona di interesse 1	Via Della Quercia Jacopo
Zona di interesse 1	Via Diaz Armando
Zona di interesse 1	Via Europa tratto compreso tra Via Risorgimento a Via Besozzi
Zona di interesse 1	Via Fogazzaro Antonio fino al civico 4
Zona di interesse 1	Via Foscolo Ugo
Zona di interesse 1	Piazza Giovanni Ventitreesimo
Zona di interesse 1	Via Immacolata
Zona di interesse 1	Via Italia Unita
Zona di interesse 1	Via Manara Luciano
Zona di interesse 1	Via Manzoni Alessandro
Zona di interesse 1	Via Moneta Teodoro
Zona di interesse 1	Via Monte Grappa

Zona	Nome
Zona di interesse 1	Via Monte Rosa civici 1/2/4/5/6/8/12
Zona di interesse 1	Via Provinciale
Zona di interesse 1	Via Puccini Giacomo fino al civico 10
Zona di interesse 1	Via Quattro Novembre
Zona di interesse 1	Piazza Redentore
Zona di interesse 1	Via Risorgimento
Zona di interesse 1	Via Roma
Zona di interesse 1	Via Rossini Gioacchino
Zona di interesse 1	Via San Michele
Zona di interesse 1	Via Sassu Aligi
Zona di interesse 1	Via Sirtori Giuseppe
Zona di interesse 1	Piazza Trento Trieste
Zona di interesse 1	Via Venticinque Aprile
Zona di interesse 1	Via Ventiquattro Maggio
Zona di interesse 1	Via Verdi Giuseppe
Zona di interesse 1	Via Vittorio Veneto
Zona di interesse 1	Via Volta Alessandro

Zona	Nome
Zona di interesse 2	Via Baracca Francesco
Zona di interesse 2	Via Bellini Vincenzo
Zona di interesse 2	Località Belzoino
Zona di interesse 2	Via Cadorna Luigi tratto compreso tra il civico 15 e 20
Zona di interesse 2	Via Canova
Zona di interesse 2	Cascina Gallo
Zona di interesse 2	Via Da Giussano Alberto

Zona di interesse 2	Via De Amicis Edmondo
Zona di interesse 2	Via Donatello
Zona di interesse 2	Via Donizetti Gaetano
Zona di interesse 2	Via Europa tratto compreso tra Via Besozzi e Via Foppa
Zona di interesse 2	Via Fogazzaro Antonio oltre il civico 4
Zona di interesse 2	Via Foppa Vincenzo
Zona di interesse 2	Via Greppi Alessandro
Zona di interesse 2	Via Leopardi Giacomo
Zona di interesse 2	Via Monte Rosa ad esclusione dei civici 1/2/4/5/6/8/12
Zona di interesse 2	Via Monteverdi
Zona di interesse 2	Via Monti Vincenzo
Zona di interesse 2	Via Negri Ada
Zona di interesse 2	Via Parini Giuseppe
Zona di interesse 2	Via Pascoli Giovanni
Zona di interesse 2	Via Piave
Zona di interesse 2	Via Porta Carlo
Zona di interesse 2	Via Privata Santa Maria
Zona di interesse 2	Via Puccini Giacomo oltre il civico 10
Zona di interesse 2	Via Rengione
Zona di interesse 2	Via Resegone
Zona di interesse 2	Via Rimembranze
Zona di interesse 2	Via Schiaparelli
Zona di interesse 2	Cascina Teresa
Zona di interesse 2	Via Verga Giovanni
Zona di interesse 2	Via Vivaldi